

COMUNE DI ITALA

PROVINCIA DI MESSINA

Copia di delibera di Consiglio Comunale

DELIBERA N. 0054 del Reg. DEL 28/10/08

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO / APPALTO FIDUCIARIO ED ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA SEZIONE LAVORI.

L'anno DUEMILAOTTO il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 19.30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione del Presidente, con avviso notificato, giusto referto del messo comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica ed in convocazione di inizio Risultano all'appello nominale:

1	BERLINGHIERI CARMINE	P	2	CICCARELLO GIUSEPPE	P
3	CORNARO BIAGIO	P	4	MANCUSO GIUSEPPE	P
5	GARUFI CARLO GIUSEPPE	P	6	PALO CARMEN	P
7	CUPPARI ALBERTO	A	8	D'ANGELO DOTT. SEBASTIANO	P
9	FEUDALE FOTI GEOM. GIOVAN	P	10	BERLINGHIERI SALVATORE	P
11	CAMINITI AVV. GIUSEPPE	P	12	GALLETTA GIUSEPPINA	A

Presenti : 10

Assenti : 2

Assume la presidenza BERLINGHIERI CARMINE nella sua qualita' di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Assiste e partecipa il Segretario Comunale DOTT. MAURIZIO CASALE Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PAG. 1 Copia di DELIBERA DI C.C. NUM. 54 del 28/10/08

COMUNE DI TALA PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di delibera per il CONSIGLIO COMUNALE
(redatta ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90)

PROPOSTA N. 144 DEL 24.10.2008

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'affidamento di lavori pubblici
Mediante Cottimo/appalto fiduciario ed istituzione albo
delle ditte di fiducia sezione lavori.-

PREMESSO che questo Comune non è provvisto di regolamento per l'affidamento di lavori, mediante cottimi tra ditte di fiducia dell'amm.ne, ai sensi delle vigenti normative di legge, e del relativo albo;

VISTE le leggi che regolano la materia, nonché la legge n. 109/94, L.R. n. 7 /2002 e n. 7 /2003 e il decreto del Presidente della Regione n° 14/2004;

VISTO lo schema di regolamento per l'affidamento dei lavori pubblici mediante cottimi fiduciari, nonché, le modalità per l'istituzione dell'albo delle imprese, predisposto, in conformità delle leggi sopra riportate, dall'Ufficio Tecnico Comunale;

CONSIDERATO opportuno approvare il suddetto regolamento;


ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia ;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa ;

- 1) **Approvare** il regolamento per l'affidamento di lavori pubblici mediante cottimo/appalto fiduciario, ed istituzione albo delle ditte di fiducia sezione lavori, costituito da n. 10 articoli, nella versione allegata al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) **Istituire** l'albo delle ditte di fiducia, secondo la normativa indicata nel regolamento;
- 3) Di trasmettere il presente atto di indirizzo al Capo Area Tecnica per i provvedimenti consequenziali;



IL SINDACO
Dott. A. Miceli

[Handwritten signature]

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000.

AREA TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole



IL CAPO AREA

Geom. G. Cuppari

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

In ordine alla regolarità CONTABILE si esprime parere non dovuto



IL CAPO AREA

Rag. S. Andronaco

COMUNE DI ITALA

PROV. DI MESSINA

(c.f.80007400833-tel.090/952155 fax090/952116-cap98025-e-mail ufficiotecnico@comuneitala.it)

REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO / APPALTO FIDUCIARIO ED ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA SEZIONE LAVORI-

(redatto in conformità al regolamento tipo emanato con Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 14 del 19/7/2004 e pubblicato sulla G.U.R.S. - Parte I[^] - n. 42 del 08/10/2004)

Art. 1

1. E' istituito l'Albo delle imprese di fiducia del Comune di ITALA per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 24 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
2. Il cottimo-appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori d'importo inferiore a € 150.000,00.
3. L'Albo è istituito al fine di rendere spedite le procedure per l'aggiudicazione di lavori nei casi disciplinati dal regolamento, per i lavori in economia, ed è formato da ditte che dimostrino di possedere adeguata capacità tecnica e finanziaria secondo le disposizioni di seguito statuite.
4. Ove il medesimo, con riferimento alla tipologia dei lavori da eseguire, contenga un numero insufficiente di ditte iscritte o non ne contenga affatto, potranno essere interpellate o invitate ditte non iscritte, ma comunque aventi i requisiti di legge, attingendo preferibilmente al Registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio di MESSINA.
5. I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11 quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 1) le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;

b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;

c) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

Art. 3

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di ITALIA corredandola con:

Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale certificato, secondo che trattasi di Impresa individuale o di Società, deve essere prodotto:

Imprese individuali

- per il titolare e per tutti i direttori tecnici, se si tratta di persone diverse dal titolare.

Società commerciali, cooperative e loro consorzi

- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

La certificazione dei requisiti tecnici ed economici va attestata, allegandola alla predetta istanza la documentazione sotto elencata:

- a) certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 2, lettera a) del presente regolamento, certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 2, lettera b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 2, lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di €. 150.000,00, ridotto del 50%;
- b) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.

Certificati sullo stato della ditta.

Secondo che trattasi di Società o Impresa individuale, devono essere prodotti i seguenti certificati:

Società commerciali, cooperative e loro consorzi

a) Certificato della Cancelleria del Tribunale Sezione Società Commerciali, ovvero Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dall'Ufficio del Registro delle Imprese, dal quale risulti che la società non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;

b) Certificato della Cancelleria del Tribunale Sezione Fallimentare, ovvero Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dall'Ufficio del Registro delle Imprese, dal quale risulti che nei confronti della società non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 1. e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo.

Imprese individuali

a) Certificato della Cancelleria del Tribunale Sezione Fallimentare, ovvero Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dall'Ufficio del Registro delle Imprese, dal quale risulti che nei confronti dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo.

2. ~~L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni.~~ Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunicherà all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell'Ente di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

Art. 4

1. L'iscrizione all'Albo ha effetto permanente.

2. Ogni ditta ha l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione. In caso di accertata inadempienza l'Amministrazione revoca eventuali aggiudicazioni effettuate in favore della ditta, salvo il diritto a richiedere eventuali risarcimenti a carico dell'aggiudicatario.

3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Le modificazioni che comportano ampliamento delle facoltà degli iscritti hanno decorrenza immediata.

4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'Albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del Regolamento.

6. L'iscrizione, la sospensione, la cancellazione sono atti di competenza del Dirigente del Settore che detiene l'Albo, con l'obbligo di informarne successivamente e in tempi brevi il Sindaco ed il Segretario comunale.

Art. 5

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.

1423 e successive modifiche ed integrazioni;

c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;

d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;

f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare importanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2, del precedente art. 4.

2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o al direttore tecnico, se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina, altresì, la durata della sospensione.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

5. Nel caso in cui le condotte di cui al punto precedente siano ascrivibili al direttore tecnico, il Comune potrà invitare la ditta alla sua sostituzione, ed in mancanza potrà disporre la sospensione della ditta dall'Albo.

6. Il provvedimento di sospensione non potrà essere superiore ai mesi 12, e dovrà essere temporalmente graduato rispetto alla gravità della condotta ascritta. Potrà essere reiterato, nell'ambito del limite massimo dei 12 mesi.

Art. 6

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'Albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;

b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se trattasi di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;

f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

h) abbiano presentato domanda di cancellazione dall'albo.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

3. nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 7

1. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, la stazione appaltante spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso pubblico secondo le modalità previste dall'ordinamento dell'ente (pubblicazione per estratto nell'albo pretorio del Comune ed eventualmente sul sito "www.comuneitalia.it"). Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguato al cottimo da affidare.

2. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.

3. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi-appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.

4. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese, l'ente appaltante può invitare imprese non iscritte al medesimo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori, attingendo preferibilmente al Registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio di Messina, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente regolamento.

5. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, contenente all'esterno l'indicazione della gara, e dovranno contenere, oltre l'offerta, gli eventuali documenti necessari a qualificare la ditta o a precisare l'oggetto del contratto. Nella data indicata nell'invito, il responsabile del settore, assistito da due dipendenti in qualità di testimoni, provvede all'apertura delle offerte e all'aggiudicazione, redigendo apposito verbale che alleggerà alla determinazione di affidamento.

Art. 8

1. I criteri di aggiudicazione sono quelli di cui all'art. 24, comma 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e L.R. n. 7/2003 e s.m.i.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 bis, comma 3, della legge 109/94, nel testo coordinato ed integrato con la L.R. n. 7/2002 e succ., non si può affidare, nel corso di uno stesso anno solare, ad una stessa impresa, lavori per importo complessivo superiore ad €. 150.000,00.

3. Può procedersi alla stipula del contratto anche mediante scrittura privata sottoscritta dalla ditta e dal responsabile del settore. Sono fatti salvi, in tal caso, gli ulteriori adempimenti formali a carico

dell'aggiudicatario (versamento diritti, fideiussioni, piano sicurezza cantiere, ecc.). Per lavori d'importo superiore a € 25.000,00 il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.

4. In ogni caso le spese contrattuali ed ogni altra conseguente alla stipula dell'atto, comprese le spese di bollo, registrazione e diritti, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 9

1. Il ricorso al cottimo è di competenza del legale rappresentante dell'Ente (il Sindaco), il quale adotta la determinazione di autorizzazione all'espletamento delle gare informali a cui provvedono i settori competenti, che a loro volta adottano le conseguenti determinazioni di affidamento.

2. Tutte le determinazioni in merito all'affidamento a mezzo cottimo fiduciario sono ad immediata esecuzione, e dovranno essere trasmesse al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale ed al Segretario comunale, entro 5 giorni dall'adozione. Le stesse andranno pubblicate nell'albo pretorio del Comune.

Art. 10

1. Le norme del presente Regolamento, redatto in conformità al regolamento tipo emanato dalla Regione Siciliana con decreto Presidenziale 19 luglio 2004 e pubblicato sulla G.U.R.S. - parte I[^] - n. 42 del 08/10/2004, disciplinante le modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo/appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, derogano ad ogni altro vigente atto regolamentare del Comune.

**IL CAPO DELL'AREA TECNICA
(geom. Cuppari Giovanni)**

IL PRESIDENTE
F.to *Carmine Bologhieri*

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to *Sebastiano D'Angelo*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Maurizio Casale*

=====
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione,
ai sensi della L.R. n. 44/91, art. 11 e' stata affissa all'albo Pretorio
il *5-11-2008* giorno festivo e vi e' rimasta per 15 giorni consecutivi
sino al *20-11-2008*

Itala, li

IL MESSO
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

=====
Copia conforme all'originale.

Itala, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
A T T E S T A

Che la presente deliberazione

- E' stata trasmessa al CO.RE.CO. con lettera n. del
trattandosi di materia di cui all'art. 4 comma 1 della L.R. n. 23/97;
- E' stata trasmessa al CO.RE.CO. con lettera n. del
ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 23/97
 su richiesta di un quarto dei consiglieri;
 su richiesta della Giunta municipale;

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il *17-11-2008*

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non
essendo pervenute richieste di invio al controllo;
- perche' dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli
atti integrativi richiesti senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato
il provvedimento di annullamento;
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di
legittimita'/incompetenza nella seduta del n.

Itala, li *17-11-2008*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Maurizio Casale*

=====
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Itala, li

IL SEGRETARIO COMUNALE